

CMS Newsletter  
1° Febbraio 2024

# Disposizioni in materia di contenzioso tributario

(Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 220)

# INDICE

1. **Testimonianza scritta** (art. 7)
2. **Procura alle liti** (art. 12)
3. **Litisconsorzio** (art. 14)
4. **Spese di giudizio** (art. 15)
5. **Le modalità delle Comunicazioni e Notificazioni e le violazioni delle norme relative al processo tributario telematico** (art. 16 e 16-bis)
6. **Sinteticità e chiarezza degli atti** (art. 17-ter)
7. **Atti impugnabili** (art. 19)
8. **Fascicolo telematico** (art. 25-bis)
9. **Trattazione dell'udienza in camera di consiglio e udienza a distanza** (art. 33 e 34-bis)
10. **Lettura immediata del dispositivo e contenuto della sentenza** (art. 35 e 36)
11. **Impugnabilità ordinanza cautelare e giudizio in esito alla domanda di sospensione** (art. 47, 47 ter)
12. **Conciliazione per i giudizi pendenti in cassazione e conciliazione in udienza** (art. 48, 48 bis. 1, 48 ter)
13. **Nuove prove in appello** (art. 58)
14. **Abrogazione reclamo/mediazione**
15. **Decorrenza**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 il **Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 220** (di seguito “il Decreto”) recante *“Disposizioni in materia di contenzioso tributario”*.

Il Decreto apporta modifiche al D.lgs. n. 546/1992, al fine di ampliare e potenziare l’informaticizzazione della giustizia tributaria, di semplificare la normativa processuale, di snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare nonché potenziare la deflazione del contenzioso, in continuità con le modifiche già apportate dalla recente Legge n. 130 del 31 agosto 2022 di riforma della giustizia tributaria.

Il Decreto è entrato **in vigore** a decorrere dal **4 gennaio 2024**, salvo prevedere specifiche disposizioni in tema di decorrenza.

## 1. Testimonianza scritta

La modifica normativa chiarisce e semplifica alcuni aspetti pratici dell’assunzione della prova testimoniale scritta, introdotta nel processo tributario dalla già citata Legge n. 130/2022.

In particolare, in base al nuovo comma 4 dell’art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 (*“Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado”*), la testimonianza scritta può essere rilasciata anche in via telematica tramite la notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria. Inoltre, in deroga all’art. 103-*bis* disp. att. c.p.c., se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato può provvedere al deposito telematico del modulo di deposizione compilato e sottoscritto dal testimone in ogni sua parte con firma digitale.

## 2. Procura alle liti

Ai sensi del nuovo comma 7 dell’art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 (*“Assistenza tecnica”*), viene data la possibilità di apporre la firma digitale all’incarico conferito al difensore. Inoltre, le nuove disposizioni prevedono che, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005, con l’inserimento della relativa dichiarazione. Con il nuovo comma 7-*bis*, il Legislatore delegato ribadisce che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si

riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

## 3. Litisconsorzio

Nell’art. 14 del D.lgs. n. 546/1992 (*“Litisconsorzio ed intervento”*) viene introdotto il comma 6-*bis*, in forza del quale, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Sul punto, la Relazione illustrativa evidenzia la necessità di concentrare in un unico processo una fattispecie *“che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l’obbligo di integrazione del contradditorio”*.

## 4. Spese di giudizio

Il Legislatore delegato interviene poi con due modifiche all’art. 15 del D.lgs. n. 546/1992 (*“Spese del giudizio”*). Ai sensi del nuovo comma 2, è previsto che le spese di lite siano compensate, in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione, ma anche quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Quanto al nuovo comma 2-*nonies* viene previsto che la liquidazione delle spese è effettuata tenendo conto altresì del rispetto dei prin-

cipi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte di cui all'art. 17-ter.

## 5. Le modalità delle Comunicazioni e Notificazioni e le violazioni delle norme relative al processo tributario telematico

Con la modifica dell'art. 16 del D.lgs. n. 546/1992 ("*Comunicazioni e notificazioni*"), viene previsto che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, al fine di potenziare l'utilizzo di modalità telematiche nella gestione del processo, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti anche documentali, viene modificato l'art. 16-bis ("*Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici*"), tramite la previsione nel nuovo comma 1, secondo cui secondo cui è onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante il deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri. Viene altresì previsto, al comma 3, l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali. Infine, in base alle nuove disposizioni, viene opportunamente introdotta la previsione secondo cui la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

## 6. Sinteticità e chiarezza degli atti

Il Decreto introduce il nuovo art. 17-ter del D.lgs. n. 546/1992 ("Degli atti in generale"), in merito alla modalità di redazione degli atti, verbali e provvedimenti del pro-

cesso tributario i quali, in base alle nuove disposizioni, devono rispettare i requisiti di sinteticità e chiarezza. Inoltre, salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

## 7. Atti impugnabili

Al fine di coordinare le previsioni del Decreto con le modifiche introdotte alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 ("*Statuto dei diritti del contribuente*") dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, viene prevista, mediante l'inserimento delle lettere g-bis) e g-ter) all'interno dell'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 546/1992 ("*Atti impugnabili e oggetto del ricorso*"), l'impugnabilità, tra gli altri, anche del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (autotutela obbligatoria) e del rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies, della medesima (autotutela facoltativa).

## 8. Fascicolo telematico

Nell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 ("*Potere di certificazione di conformità*"), viene inserito il comma 5-bis, in forza del quale gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Viene, tuttavia, previsto che il giudice non tiene conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito telematico in copia informatica con attestazione di conformità all'originale.

## 9. Trattazione dell'udienza in camera di consiglio e udienza da remoto

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 ("*Trattazione in camera di consiglio*"), le parti costituite possono richiedere la trattazione in pubblica udienza da remoto. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in pre-

senza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

Quanto alle modalità di svolgimento dell'udienza a distanza il Decreto inserisce un nuovo art. 34-bis ("*Udienza a distanza*"). In particolare, il nuovo articolo prevede che la discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti depositata in segreteria. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

## **10. Lettura immediata del dispositivo e contenuto della sentenza**

Il Decreto prevede anche delle novità relative ai provvedimenti del giudice. Più precisamente, viene modificato l'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 ("*Deliberazioni del collegio giudicante*"), prevedendo che il collegio giudicante, a seguito della deliberazione della decisione nella camera di consiglio, deve dare lettura immediata del dispositivo, ferma comunque la possibilità di provvedere al deposito in segreteria e alla comunicazione alle parti costituite e ai difensori in seguito e, comunque, entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Quanto al contenuto della sentenza, il nuovo art. 36, comma 2 ("*Contenuto della sentenza*"), prevede che il provvedimento deve contenere oltre alla succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto anche i motivi di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell'atto.

## **11. Impugnabilità dell'ordinanza cautelare e giudizio in esito alla domanda di sospensione**

Il Decreto interviene anche con riferimento alla disciplina in materia di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. In particolare, ai sensi del nuovo art. 47, comma 4 ("*Sospensione dell'atto impugnato*"):

- l'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria;
- l'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria;
- l'ordinanza cautelare della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non è impugnabile.

Inoltre, come specificato dalla Relazione illustrativa, il Legislatore delegato "*nell'ottica di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, garantisce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare*" tramite l'inserimento nel D.lgs. n. 546/1992 del nuovo articolo 47-ter ("*Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione*"). Il nuovo articolo riconosce al giudice, sia monocratico che collegiale, la possibilità di definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare. Escluso il caso di pronuncia sul reclamo, il Collegio, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con una sentenza in forma semplificata. Si preserva il diritto di entrambe le parti di chiedere termini per proporre motivi aggiunti e regolamento di giurisdizione. In tal caso, ove necessario, il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. La decisione con sentenza in forma semplificata è consentita in caso di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o

infondatezza del ricorso e la motivazione potrà consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

## 12. Conciliazione per i giudizi pendenti in cassazione e conciliazione in udienza

Il Decreto introduce un comma aggiuntivo all'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992 ("*Conciliazione fuori udienza*"), in cui si prevede che le norme sulla conciliazione si applicino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione favorendo così la deflazione del contenzioso. Conseguentemente viene modificato il comma 1 dell'art. 48-ter ("*Definizione e pagamento delle somme dovute*") prevedendo il pagamento delle sanzioni nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Nell'ottica di potenziare l'istituto della conciliazione, viene altresì modificato l'art. 48-bis.1 ("*Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria*").

In particolare, si prevede che:

- la proposta possa essere formulata d'ufficio dalla Corte tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio;
- nel caso in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse la Corte dovrà fissare una nuova udienza;
- le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

## 13. Nuove prove in appello

Viene riscritto l'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992 ("*Nuove prove in appello*"). Nello specifico, le nuove disposizioni prevedono:

- che non possono essere prodotti nuovi mezzi prova e nuovi documenti in secondo grado salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai

fini della decisione e la parte dimostrì di non averli potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;

- che possono essere proposti motivi aggiuntivi qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti da altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti e dei provvedimenti impugnati.

Infine, la norma esclude la possibilità di depositare deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché le notifiche relative all'atto impugnato e agli atti prodromici, che possono essere prodotti in primo grado.

## 14. Abrogazione reclamo/mediazione

Il Decreto abroga l'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 ("*Il reclamo e la mediazione*"), norma in precedenza applicabile quale condizione di procedibilità dei ricorsi in tutti i casi in cui il valore della controversia fosse non superiore ad Euro 50.000,00.

## 15. Decorrenza

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 2, del Decreto sono previsti tre ordini distinti di decorrenza a seconda delle fattispecie.

Si applicano ai ricorsi, appelli o ricorsi in cassazione notificati dal 5 gennaio 2024 le seguenti disposizioni:

- Litisconsorzio (art. 14);
- Spese di giudizio (art. 15);
- Comunicazioni mediante raccomandata A.R. (art. 16);
- Atti impugnabili (art. 19);
- Trattazione dell'udienza in camera di consiglio e udienza a distanza (art. 33 e 34-bis);
- Lettura immediata del dispositivo e contenuto della sentenza (art. 35 e 36);
- Impugnabilità ordinanza cautelare e giudizio in esito alla domanda di sospensione (art. 47, 47-ter);
- Conciliazione per i giudizi pendenti in cassazione e conciliazione in udienza (art. 48, 48 bis. 1, 48-ter)
- Nuove prove in appello (art. 58).

Si applicano ai ricorsi o appelli notificati dal 2 settembre 2024, invece, le seguenti disposizioni:

- Testimonianza scritta (art. 7);
- Procura alle liti (art. 12);
- Comunicazioni tramite PEC e violazione norme processo tributario telematico (art. 16-*bis*);
- Sinteticità e chiarezza degli atti (art. 17-*ter*);
- Fascicolo telematico (art. 25-*bis*)

Infine, a partire dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 è abrogato l'art. 17-*bis* del D.lgs. n. 546/1992 e quindi l'istituto del reclamo/mediazione. Pertanto, come specificato dal Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2024, ai "ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data".



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:



**Beatrice Fimiani**

**Partner**

[beatrice.fimiani@cms-aacs.com](mailto:beatrice.fimiani@cms-aacs.com)

**Mario Martinelli**

**Partner**

[mario.martinelli@cms-aacs.com](mailto:mario.martinelli@cms-aacs.com)

**Lavinia Parma**

**Senior Associate**

[lavinia.parma@cms-aacs.com](mailto:lavinia.parma@cms-aacs.com)



**Roma**

Via Agostino Depretis, 86  
00184

T - +39 06 478151

**Milano**

Galleria Passarella, 1  
20122

T - +39 02 89283800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

[cms-lawnow.com](http://cms-lawnow.com)

---

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich

---

[cms.law](http://cms.law)